



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, 5 agosto 2019

Le modalità di versamento per la proroga al 30 settembre. L'Agenzia specifica

La risoluzione 71/2019 dell'AE fornisce i chiarimenti.

Come noto i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli **ISA** (Indici Sintetici di Affidabilità fiscale) possono, **senza maggiorazioni, posticipare i pagamenti** derivanti dalla dichiarazione dei redditi **al 30 settembre**.

Pertanto gli stessi **potranno**:

versare gli importi in **unica soluzione** entro il **30 settembre 2019**;

versare entro il **30 ottobre 2019, con la maggiorazione dello 0,40 per cento**;

versare gli importi **ratealmente a decorrere dal 30 settembre**.

Per quanto concerne i soggetti, va fatta attenzione tra i soggetti titolari di partita Iva ed i non titolari, le scadenze e gli aggravi sono riportati nelle sottostanti tabelle pubblicate nella risoluzione citata.

TITOLARI DI PARTITA IVA

Rata	Scadenza	Interessi	Scadenza (1)	Interessi di rateazione
1	30 settembre	Zero	30 ottobre	0
2	16 ottobre	0,18	18 novembre	0,18
3	18 novembre	0,51		

(1) Maggiorando l'importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interessi corrispettivi.

NON TITOLARI DI PARTITA IVA

Rata	Scadenza	Interessi	Scadenza (1)	Interessi di rateazione
1	30 settembre	Zero	30 ottobre	0
2	31 ottobre	0,33	31 ottobre	0
3	2 dicembre	0,66	2 dicembre	0,33

(1) Maggiorando l'importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interessi corrispettivi.

Come già anticipato su questo sito, l'AE conferma che resta ferma la facoltà di versare, **prima del 30 settembre**, le somme dovute avvalendosi degli ordinari piani di rateazione, vale a dire senza beneficiare della proroga in commento.

In tale ipotesi vanno versate, **entro il 30 settembre 2019**:

- le prime quattro rate, senza interessi;
- qualora ci si avvalga del beneficio di cui all'art. 17, comma 2, del DPR 435/2001, le prime tre rate, senza maggiorazione ed interessi.

In tutti i casi è, comunque, necessario dare evidenza, **nella delega di pagamento, del numero di rata versata**.

Qualora, invece, **entro il termine del 30 settembre 2019, si effettuino più versamenti con scadenze ed importi a libera scelta** (senza, quindi, avvalersi di alcun piano di rateazione), resta fermo l'obbligo di versare la differenza dovuta a saldo al più tardi entro il 30 settembre 2019, senza interessi.